

NOZIONI PRELIMINARI



**CON IL TERMINE DIRITTO SI INDICA UN COMPLESSO
DI NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI SOCIALI.**

TALI NORME SONO DENOMINATE

NORME GIURIDICHE



**LA NORMA GIURIDICA E'
UN PRECETTO IMPOSTO
E FATTO VALERE
DALL'AUTORITA' DELLO STATO**



**DOVE TROVIAMO
LE NORME GIURIDICHE?
COME DISTINGUERE
LE NORME GIURIDICHE
DALLE ALTRE NORME SOCIALI?**



**Le fonti del diritto sono
atti o fatti
riconosciuti dall'ordinamento
da cui scaturiscono le norme
giuridiche.
L'ordinamento giuridico è costituito da
una pluralità complessa di fonti**



FONTI DEL DIRITTO

COSTITUZIONE

LEGGI

Leggi ordinarie

Decreti-legge e Decreti legislativi

Leggi regionali.


REGOLAMENTI

emanati dall'esecutivo o dagli enti locali

USI E CONSUETUDINI

fonti non scritte





Fonti

Le Leggi

I Regolamenti

Le Norme
Corporate

Gli Usi

Problematica dei contratti collettivi di lavoro

[art. 39 Cost., artt. 2067 – 2081 Cod. Civ.
(riferiti al contratto collettivo corporativo),
art. 2113 Cod. Civ., Leggi speciali]

La consuetudine:

Ripetizione costante e uniforme di una determinata condotta,
con la convinzione della sua giuridica necessità e conformità al diritto

INTEGRAZIONE DELLE FONTI

- La Costituzione: (in particolare artt. 35 e 41)
- Le fonti sovranazionali: (artt. 11 e 35, comma 3° Cost.)
- I Regolamenti e le Direttive U.E.
- Le leggi regionali

LE FONTI COMUNITARIE

I regolamenti: sono atti di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili.

Le direttive: vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali per quanto riguarda la scelta dei mezzi.



**L'ordinamento giuridico è il complesso
organico di norme tra loro
intimamente connesse, che
regola l'organizzazione dello Stato
e i rapporti giuridici della comunità a cui
esso si riferisce**



ORDINAMENTO GIURIDICO

- **DIRITTO PUBBLICO** (norme che regolano l'organizzazione e il funzionamento dello Stato e degli Enti Pubblici)

- **Diritto costituzionale**
- **Diritto amministrativo**
- **Diritto internazionale**
- **Diritto sanitario**
- **Diritto penale**
- **Diritto processuale (penale e civile)**

...

- **DIRITTO PRIVATO** (norme che regolano i rapporti tra i singoli cittadini)

- **Diritto civile**
- **Diritto commerciale**
- **Diritto agrario**
- **Diritto del lavoro**



QUALE L'OGGETTO DELLA CONVERSAZIONE?

LO STATO

**LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

Difficile definire lo Stato

Lo Stato è una comunità di individui stanziata su un territorio e organizzata in base ad un ordinamento giuridico.

Lo Stato ha una serie di caratteri che lo contraddistinguono da ogni altra istituzione sociale, in particolar modo la sovranità.

LA SOVRANITA'

La sovranità si manifesta come indipendenza nei confronti di altri stati e come potestà di imperio o sovraordinazione rispetto a qualunque altro potere esistente sul suo territorio



GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO

- Il popolo
- Il territorio
- L'ordinamento giuridico



FUNZIONI DELLO STATO

Lo stato realizza i propri compiti attraverso quattro momenti fondamentali

1. La funzione politica (scelta dei fini);
2. La funzione amministrativa (realizzazione concreta e attuale degli interessi concreti quali ad es. salute, istruzione, sicurezza, ecc.)
3. La funzione legislativa;
4. La funzione giurisdizionale.



COME STA CAMBIANDO LO STATO?

Lo stato centralizzato è in crisi
Sempre di più si sta puntando a un
decentramento delle sue funzioni



ORGANIZZAZIONE CENTRALE E DECENTRAMENTO

LA REPUBBLICA UNA E INDIVISIBILE, RICONOSCE E
PROMUOVE LE AUTONOMIE LOCALI;

ATTUA NEI SERVIZI CHE DIPENDONO DALLO STATO
IL PIU' AMPIO DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO;

ADEGUA I PRINCIPI E I METODI DELLA SUA
LEGISLAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'AUTONOMIA E
DEL DECENTRAMENTO (ART. 5 COST.)



ORGANIZZAZIONE CENTRALE E DECENTRAMENTO

DECENTRAMENTO BUROCRATICO

DECENTRAMENTO AUTARCHICO (INPS, INAIL ecc.)

DECENTRAMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

(trasferimento agli enti autonomi delle funzioni amministrative)

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

R_Melli Nozioni preliminari



IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

Il trattato istitutivo dell'Unione europea enuncia il principio di sussidiarietà.

Il principio di sussidiarietà implica che le decisioni devono essere prese al livello di governo più basso possibile.

Tale principio è ora norma costituzionale (L.cost. 3/2001)



IL DIRITTO AMMINISTRATIVO

Per diritto amministrativo si intende l'insieme delle norme che regolano l'organizzazione amministrativa, i beni, l'attività che si manifesti o non attraverso atti amministrativi, e i rapporti in cui vi sia o non espressione di autorità, che la Pubblica Amministrazione instaura con altri soggetti.



EVOLUZIONE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

L'attività amministrativa è sempre meno una manifestazione di potere e autorità;

L'attività amministrativa è in misura crescente orientata a svolgersi come servizio per i cittadini.



LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA E' SVOLTA DA UN
INSIEME DI UFFICI CHE, NEL LORO INSIEME,
SI DENOMINANO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Principi costituzionali dell'attività amministrativa

Art. 97 Cost



I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione

Principi costituzionali dell'attività amministrativa

-Principio di legalità

-Principio di imparzialità

-Principio di buona amministrazione

-Economicità, rapidità, efficacia, efficienza, miglior temperamento degli interessi, minor danno per i destinatari (vedi art. 1 L.241/90)

-Principio della trasparenza

-È da intendersi come la immediata e facile controllabilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi in cui si esplica l'operato della P.A. onde garantirne e favorirne lo svolgimento imparziale



L'Attività amministrativa

E' quella attività mediante la quale gli organi statali,
all'uopo preposti,
provvedono alla cura concreta
degli interessi pubblici ad essi affidati

I comportamenti della P.A. possono distinguersi in:

Comportamenti giuridicamente irrilevanti:

(inviti, messaggi di saluto, dichiarazioni, ecc...)

Comportamenti giuridicamente rilevanti:

- a. **atti giuridici** (es. pareri, certificazioni, ordini...)
- b. **mere operazioni** (es. attività materiali svolte in esecuzione di un provvedimento amministrativo, guida di autoveicoli pubblici,...).



L'Attività amministrativa

E' quella attività mediante la quale gli organi statali,
all'uopo preposti,
provvedono alla cura concreta
degli interessi pubblici ad essi affidati

Distinguiamo l'attività amministrativa in:

Attività di amministrazione attiva: vi rientrano
quelle attività dirette alla realizzazione
delle finalità di pubblico interesse

Attività di amministrazione consultiva: es. pareri

Attività di amministrazione di controllo: diretta a sindacare
l'operato degli organi dell'amministrazione attiva:
secondo diritto (legittimità) e/o secondo buona amministrazione



L'Attività amministrativa

E' quella attività mediante la quale gli organi statali,
all'uopo preposti, provvedono alla cura concreta
degli interessi pubblici ad essi affidati

Gli atti giuridici, a loro volta,
si suddividono:

Atti di diritto pubblico: la P.A. è dotata di autorità d'imperio
nei confronti dei cittadini,
si pone cioè su un piano di supremazia;

Atti di diritto privato: la P.A. si pone su un piano di parità
con gli altri soggetti dell'ordinamento.

I rapporti tra la P.A. e i terzi
sono disciplinati dalle norme di diritto privato

